



UNIONE EUROPEA

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)



MIUR

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per Interventi in materia di edilizia
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV



Ministero dell' Istruzione dell' Università e della Ricerca

ISTITUTO COMPRENSIVO UNO

CASTIGLIONE DELLE STIVIERE

Via G. Gonzaga, 8 - 46043 Castiglione d/Stiviere, Mn

tel. 0376/670753 – fax 0376/638086

E-mail: segreteria@castiglioneuno.gov.it

Contratto

sicurezza

Prot. n° 50/VII/8

Castiglione delle Stiviere, 03 Gennaio 2017

Reg. Contr. n° 2

CIG Z201CD0BA6

CONTRATTO PER L'ATTIVITA' DI MEDICO DEL LAVORO

Con il presente contratto

Tra

l'Istituto Comprensivo 1 di Castiglione delle Stiviere, di seguito denominato Comprensivo 1, nella persona del suo legale rappresentante Prof. Angelo Gandini

e

la Dottoressa Marchetti Serena

art. 1

Il Comprensivo 1 affida al contraente l'incarico di medico del lavoro con scadenza al 31 Dicembre 2017

art. 2

A compenso dei servizi resi in forza del presente contratto, questo Istituto corrisponderà l'importo di

€ 350,00	quale importo forfetario annuale
€ 41,00	1 ^a visita (cadauno)
€ 31,00	visite successive
€ 80,00/ora	sopralluoghi negli ambienti di lavoro, ev. riunioni ed incontri, doc. per corsi di formazione.

Restano escluse dal presente contratto, le spese per gli eventuali approfondimenti diagnostici che dovessero rendersi necessari dopo la visita medica.

art. 3

Il pagamento del compenso di cui al precedente art. 2 sarà effettuato previo rilascio di fattura elettronica.

I pagamenti verranno effettuati a mezzo bonifico bancario.



art. 4

Il Comprensivo 1 si riserva la facoltà di risolvere, in qualsiasi momento, il presente contratto, qualora a suo insindacabile giudizio, il servizio non sia svolto in modo proficuo in relazione agli obiettivi fissati.

art. 5

Il Comprensivo 1 fa presente, ai sensi e per gli effetti del decreto leg.vo 196/03, che i dati personali forniti dal contraente saranno oggetto di trattamento (nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di sicurezza e riservatezza) finalizzato ad adempimenti richiesti dall'esecuzione di obblighi di legge e di contratto inerenti il rapporto di lavoro autonomo, o comunque connesso alla gestione dello stesso. Tali dati potranno dover essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta da disposizioni di legge la facoltà di accedervi.

art. 6

Per tutto quanto non previsto dal presente contratto, è regolato dagli artt. 2222 e seguenti del Codice Civile.

art. 7

Il presente contratto instaura un rapporto di lavoro autonomo senza alcun vincolo di subordinazione e senza obblighi di orario, se non quelli corrispondenti agli accordi presi per l'espletamento dell'attività di medico del lavoro e, come tale, è regolato dagli artt. 2229 e successivi del Codice Civile.

art. 8

Per controversia relativa al presente contratto, si elegge competente il foro di Mantova.

Letto, confermato e sottoscritto.

F.to IL CONTRAENTE
Dott.ssa Serena Marchetti

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Angelo Gandini